

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) SIRENA	Presidente
(CO) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA TINA

Seduta del 19/11/2025

FATTO

Come ricostruito nell'ordinanza di rimessione al Collegio, i fatti che hanno dato origine alla controversia in esame sono i seguenti.

Il ricorrente espone di essere intestatario di n. 1 BFP serie AA4, n. progressivo *106, sottoscritto il 9.5.2002 e che l'intermediario resistente ha rifiutato il rimborso opponendo l'intervenuta prescrizione. Lamenta la mancata consegna di documentazione informativa e/o integrativa; pertanto, non era possibile individuare indicazioni precise di tempi di riscossione e prescrizione.

Il ricorrente sostiene che il termine di prescrizione non è maturato. Richiama una sentenza del Tribunale di Grosseto del 6.9.2023, secondo cui "i buoni fruttiferi postali a termine senza indicazione della scadenza non si prescrivono".

Chiede il rimborso del capitale e degli interessi o il risarcimento per il comportamento illegittimo dell'intermediario pari al capitale sottoscritto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.

L'intermediario resiste al ricorso e solleva eccezione di incompetenza ratione temporis e per materia.

Nel merito, la parte resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce quanto segue:

con riguardo al BFP dedotto in giudizio, la serie di emissione è AA4;

i buoni appartenenti a tale serie possono essere rimborsati alla scadenza, fissata al termine del settimo anno dall'emissione.

In merito alla mancata ricezione di corrette informazioni relative al titolo di risparmio oggetto della controversia, all'epoca della sottoscrizione l'intermediario esponeva nei propri locali aperti al pubblico un avviso contenente le condizioni dei Buoni Fruttiferi Postali;

la copia cartacea agli atti riporta la tipologia di appartenenza "Buono Postale Fruttifero a Termine"; il diritto al rimborso si prescrive entro dieci anni dalla scadenza; essendo stato emesso il 9.5.2002 si è prescritto il 10.5.2019. Richiama la giurisprudenza della Cassazione sulla data di scadenza puntuale;

il primo reclamo formale è stato effettuato il 29.9.2021.

In conclusione, non può dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente sulla imprescrittibilità del diritto al rimborso.

Da giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'impossibilità di far valere il diritto previsto dall'art. 2935 del codice civile, quale rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

L'intermediario chiede quindi che il ricorso sia respinto considerata la legittimità del rifiuto opposto al pagamento "essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dal titolo in questione.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene alla richiesta del ricorrente di ottenere, anche a titolo risarcitorio, il rimborso di n. 1 BFP della serie AA4, sottoscritto il 9 maggio 2002; richiesta in riferimento alla quale l'intermediario resistente ha sollevato l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto così esercitato dal ricorrente, che, come correttamente rilevato nell'ordinanza di rimessione, è maturata al 31 dicembre 2019, al compimento del decimo anno dalla scadenza del BFP, in linea con quanto già chiarito da questo Collegio (decisione n. 8056/2019).

In via preliminare, vanno respinte le eccezioni di incompetenza temporale e per materia sollevate dall'intermediario resistente, per le ragioni già ampiamente evidenziate nell'ordinanza di rimessione e che possono qui essere integralmente richiamate. Ci si può, pertanto, limitare a ribadire in sintesi che:

- i) per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato (cfr. da ultimo Coll. Coord., decisione n. 4656/2022);
- ii) la materia della raccolta del risparmio postale, *sub specie* di emissione e collocamento di BPF, rientra a pieno titolo nella cognizione dell'Arbitro (cfr. per tutte Coll. Coord., decisione n. 5674/2013).

Venendo al merito, il Collegio territoriale rimettente ha sottoposto all'esame del Collegio le seguenti questioni:

- A. nel caso in cui il foglio informativo non sia stato consegnato al risparmiatore al momento della sottoscrizione del BFP, quale sia il criterio normativo da applicare per l'individuazione del *dies a quo* ai fini del computo del periodo prescrizionale;
- B. qualora sia accertato il decorso del termine di prescrizione per il BFP, se in presenza di una doglianza del cliente circa la carenza di una adeguata informazione (quale obbligo di protezione) anche nel corso del rapporto da parte dell'intermediario, possa essere accertata la responsabilità di quest'ultimo per violazione della buona fede *in executivis*.

Entrambe le questioni sono state già affrontate – seppur in termini non del tutto corrispondenti – da questo Collegio (cfr. in particolare: decisione n. 17814/2019; decisione n. 4656/2022; decisione n. 2460/2023), potendosi, pertanto, in parte riprendere le conclusioni già a suo tempo raggiunte in merito. (A) Con riferimento al primo quesito, relativo alla eventuale rilevanza – ai fini della individuazione del *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione del diritto al rimborso esercitato dal sottoscrittore – della violazione da parte dell'intermediario resistente dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore *“al momento della sottoscrizione del BFP”* il *“foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento”* (art. 3, D.M. 19 dicembre 2000, applicabile al caso di specie, ma la questione si pone in termini del tutto analoghi anche per l'obbligo più puntuale e analitico previsto dall'art. 6, del successivo D.M. 6 ottobre 2004), questo Collegio ha già chiarito che la *“mancata consegna al sottoscrittore al momento dell’acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione”* (decisione n. 17814 del 18 luglio 2019).

La conclusione è stata, peraltro, recentemente confermata anche dalla giurisprudenza della S.C., che, richiamandosi a principi ormai da tempo consolidati, ha ribadito che *“l’impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., è fatta consistere in un fatto impeditivo, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all’esercizio del diritto medesimo (cfr. Cass. nn. 13343 del 2022; Cass. n. 2126 del 2014; Cass. n. 3584 del 2012; Cass. n. 21945 del 2005), non già, dunque, l’incertezza circa le modalità di esercizio di quest’ultimo”* (in questi termini Cass. 30 luglio 2025, n. 21905). Più chiaramente, l'impossibilità *“di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione”* (Cass., 23 gennaio 2025, n. 1687; v. anche App. Roma, 11 settembre 2025, n. 5023).

Principi, quelli ora richiamati, dai quali non vi è alcuna ragione di discostarsi.

Non è, infatti, pertinente e rilevante il riferimento al *“principio di relativizzazione del dies a quo del termine di prescrizione”*, che, nella giurisprudenza di legittimità richiamata nell'ordinanza di rimessione, ha trovato in realtà espressione – come peraltro riconosciuto dallo stesso Collegio rimettente – in relazione alla *“azione di risarcimento del danno in generale (...) contrattuale o extracontrattuale”*. Né rileva la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che identifica il *dies a quo* per il decorso della prescrizione *“con il tempo in cui il consumatore ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del proprio diritto”*. Nei casi ora richiamati, ciò che viene in rilievo è la conoscenza, o l'oggettiva conoscibilità, di un elemento costitutivo (il danno o l'accertamento di una condotta illegittima del professionista) del diritto esercitato dal soggetto danneggiato. Nel caso di specie, invece, l'oggettiva conoscibilità da parte del sottoscrittore della stessa esistenza del diritto al rimborso del BFP sussiste anche in assenza della consegna del Foglio Informativo, sia al momento della sottoscrizione, sia successivamente in costanza di rapporto. Non possono, pertanto, condividersi le conclusioni di parte della giurisprudenza di merito – ancora richiamata nell'ordinanza – secondo cui *“L’ignoranza della scadenza del termine del buono postale, dal quale è derivato il decorso della prescrizione, ha trovato fondamento nell’inadempimento della società convenuta, collocatore e gestore dei titoli; la circostanza non può essere considerata dunque, come un impedimento soggettivo, quanto piuttosto una causa giuridica (l’inadempimento appunto) che non ha consentito al titolare del diritto di acquisire la consapevolezza sulla necessità di attivarsi per far valere il proprio diritto”* (cfr. Trib. Salerno, n. 1897/2025; in termini del tutto analoghi App. Napoli, sentenza n. 3719/2024). La mancata consegna del Foglio Informativo non costituisce, infatti, un impedimento o un ostacolo oggettivo all'esercizio del diritto al rimborso del BFP (sempre possibile), ma, al più, rende più difficoltosi e onerosi – rispetto all'obiettivo di una piena informativa perseguito dal legislatore – l'effettiva conoscenza da parte del sottoscrittore *“delle caratteristiche dell’investimento”* (art. 3, D.M. 19 dicembre 2000) e il conseguente esercizio dello stesso diritto al rimborso: *“la mancata consegna del foglio informativo analitico potrebbe*

aver reso, al più, maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che sarebbe stato recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o, magari, effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi (e, conseguentemente, quello di prescrizione)" (così puntualmente Cass., 30 luglio 2025, n. 21905, cit.).

Ne consegue – chiaramente – che anche l'eventuale ed ipotetica consegna del foglio informativo in un momento successivo alla sottoscrizione del buono e pur sempre in tempo utile per consentire, attraverso una piena ed effettiva informazione, al sottoscrittore l'esercizio dei propri diritti, non rileva in alcun modo ai fini della individuazione del *dies a quo* del decorso della prescrizione, normativamente fissato, in ogni caso, nella scadenza del buono (art. 8, comma 1, D.M. 19 dicembre 2000; art. 6-ter, D.M. 6 ottobre 2004).

In conclusione, la mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo, al momento dell'acquisto del BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.

(B) Venendo ora alla seconda questione oggetto dell'ordinanza di rimessione, questo Collegio ha già chiarito che ai fini della determinazione della competenza temporale dell'Arbitro "ha rilevanza la data in cui la [lamentata] violazione della regola di condotta è stata posta in essere", con la conseguenza che, qualora il ricorrente contesti "la violazione di un obbligo informativo di fonte normativa contestuale e collaterale alla conclusione del contratto", è a tale momento che occorre fare riferimento (decisione n. 4656/2022).

Fermi restando tali principi, per superare i limiti posti alla competenza temporale dell'Arbitro, circoscritta, nel caso deciso dalla decisione ora richiamata, al momento della sottoscrizione del buono, il Collegio rimettente, rilevato che il ricorrente lamenta un difetto di informazione integrativa circa la data di scadenza del titolo, si interroga, più in particolare, sulla possibilità di valutare "il comportamento dell'intermediario non soltanto riguardo al momento genetico del rapporto (i.e. per non aver fornito, nella fase di stipula, informazioni adeguate al cliente consumatore), ma anche con riferimento alla fase esecutiva, ossia per non aver informato il cliente consumatore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del BFP".

La questione è posta in termini non del tutto coincidenti a quella su cui – seppure incidentalmente – il Collegio di Coordinamento ha già avuto occasione di pronunciarsi (cfr. ancora decisione n. 17814/2019 e decisione n. 4656/2022) e che, più recentemente, la Corte di Cassazione ha valutato di rimettere "alla pubblica udienza", ovvero: "se il mancato adempimento, da parte [dell'intermediario resistente], dell'obbligo, sancito dagli artt. 3, comma 1, e 6, comma 1, del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, di consegnare al sottoscrittore il Foglio Informativo Analitico contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, allorquando, successivamente, la menzionata società eccepisca di non poter rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 cod. civ., integri, oppure non, gli estremi della responsabilità della medesima società in relazione alla domanda di risarcimento dei danni proposta dal sottoscrittore il quale lamenti che la prescrizione ordinaria decennale e, dunque, l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, sia imputabile alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche" (cfr. Cass., ordd. 10 luglio 2025, nn. 18829, 18830, 18832, 18833).

Al riguardo, occorre anzitutto chiarire che il riconoscimento di una responsabilità risarcitoria dell'intermediario resistente (anche) con riferimento alla fase esecutiva del rapporto contrattuale non pare trovare adeguato fondamento in un preteso obbligo del medesimo intermediario di avvisare il sottoscrittore dell'imminente (o del prossimo) decorso del termine di prescrizione, neppure facendo ricorso all'invocato principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.

Da un lato, non possono che condividersi le valutazioni e le osservazioni espresse, in termini generali, dalla Corte di Cassazione sulla (in)sussistenza di un presunto dovere del debitore di avvisare il creditore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del credito alla luce dei principi correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto: *“Né il dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c.; né quello di buona fede di cui all'art. 1375 c.c., impongono al creditore di avvertire il debitore dell'imminente scadenza del termine di prescrizione del diritto di credito”* (Cass., 26 settembre 2018, n. 23069).

Un tale obbligo, per un verso, si porrebbe oltre i limiti propri dei doveri di correttezza e buona fede, come elaborati dalla giurisprudenza (dell'interesse proprio, della accessorietà e dello snaturamento della causa contrattuale, su cui cfr. da ultimo Cass., 26 settembre 2018, n. 23069, cit.); per l'altro, e soprattutto, svilirebbe lo stesso istituto della prescrizione, privandolo completamente di ogni funzione. Supposta, infatti, *“l'esistenza di quell'obbligo, si perverrebbe al seguente risultato: che ove il debitore lo osservi, ed informi il creditore dell'imminente prescrizione”* – indipendentemente dall'eventuale effetto interruttivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c. – *“il creditore verosimilmente la eviterà; se il debitore non lo osservi, ed il credito si prescriva, il debitore sarà obbligato a risarcire un danno pari al credito perduto. Risarcimento oggetto d'un diritto il cui creditore, all'approssimarsi del maturare della prescrizione, avrà diritto di essere avvertito pena il risarcimento del danno, e così via all'infinito”* (Cass., 26 settembre 2018, n. 23069, cit.).

Di conseguenza, prosegue, la S.C. un simile obbligo di avviso, *“e l'eventuale responsabilità derivante dalla sua violazione, potrà sussistere solo in presenza di una norma espressa che l'imponga al debitore”*; norma espressa che, nel caso di specie, non è dato ravvisare.

Anche qualora si prediliga una interpretazione lata dell'obbligo di informazione imposto a carico dell'intermediario – i.e., da intendersi come esteso anche alla espressa indicazione del termine di decorrenza della prescrizione, quale, in ipotesi, “caratteristica” dell'investimento (art. 3 D.M. 19 dicembre 2000) o rischio tipico dell'operazione (art. 6 D.M. 6 ottobre 2004) – a tale obbligo l'intermediario adempie, tempestivamente o tardivamente, con la sola consegna del Foglio Informativo, al momento della sottoscrizione del buono o, rispettivamente, in costanza di rapporto e sino al decorso della prescrizione del diritto del sottoscrittore al rimborso del buono (v. *infra*).

Né a diversa conclusione conduce il provvedimento emesso dall'AGCM nell'adunanza del 18 ottobre 2022 (PS 11287) – e successivamente confermato dal T.A.R. Lazio, 1° settembre 2025 – con il quale l'Autorità ha ritenuto applicabile il codice del consumo al collocamento dei BFP e ha sanzionato l'intermediario resistente per aver posto in essere pratiche commerciali scorrette, nelle fase del collocamento dei titoli, nonché, per quanto qui più rileva, *“nella fase successiva alla sottoscrizione dei BFP, avendo esso omesso di adottare azioni volte a comunicare preventivamente, ai sottoscrittori, lo spirare di tale termine, nonostante fosse consapevole della numerosità di Buoni che ogni anno cadono in prescrizione”*.

Sul punto è sufficiente rilevare che l'accertamento effettuato dall'AGCM supera i confini del singolo rapporto contrattuale intercorrente tra il collocatore e il sottoscrittore dei BFP, poggiandosi su elementi costitutivi della condotta contestata anche estranei al medesimo rapporto (cfr. il citato provvedimento PS 11287 che fa leva, tra l'altro, sulla circostanza che l'intermediario resistente *“ha omesso di informare i consumatori, titolari di Buoni prossimi alla scadenza del termine di prescrizione, dello spirare del termine (...) sebbene – avendo avuto un numero elevato di reclami da parte della propria clientela – [l'intermediario resistente] fosse a conoscenza della numerosità di consumatori che, ignari delle condizioni di disciplina dei titoli in parola, incorrono nella predetta prescrizione e nel conseguente mancato rimborso dei propri Buoni”*). La fattispecie “condotta commerciale scorretta” non necessariamente coincide o integra la violazione di una obbligazione contrattuale (o precontrattuale) del professionista; in altri termini, l'accertamento di una condotta commerciale scorretta dell'intermediario, consistente nel non aver informato il sottoscrittore dell'imminente prescrizione del diritto al rimborso del buono nonostante la consapevolezza della numerosità dei buoni che ogni anno cadono in prescrizione, non implica e non presuppone l'accertamento di un obbligo dello stesso

intermediario di avvisare il sottoscrittore del prossimo o imminente decorso del termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso del buono.

Dall'altro lato, non pare necessario ricorrere al (generale) dovere di buona fede cui sono tenute le parti contrattuali nella esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) per ravvisare una (eventuale) responsabilità in capo all'intermediario resistente.

La violazione contestata all'intermediario resistente circa l'assenza di una adeguata informazione è, infatti, riconducibile anzitutto ad una espressa previsione normativa (art. 3 D.M. 19 dicembre 2000; art. 6 D.M. 6 ottobre 2004), che – pur potendosi considerare “*espressione ed attuazione di quei principi generali di correttezza e buona fede*” (così App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388) – integra in ogni caso il contenuto del regolamento negoziale ai sensi dell'art. 1374 c.c.

Ciò detto, occorre, pertanto, definire più attentamente l'effettiva portata dell'obbligo (normativamente previsto) di consegnare il foglio informativo al sottoscrittore del buono.

Al riguardo, giova precisare che l'obbligo di consegna del foglio informativo contemplato dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e dall'art. 6 D.M. 6 ottobre 2004) non attiene alla fase meramente precontrattuale (conf. App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388, cit.), ma – come può desumersi dal testuale riferimento al “*sottoscrittore*” e dalla consegna unitamente al “*titolo*” sottoscritto (“*viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo*”) – sorge al momento (e per effetto) della conclusione del contratto. L'art. 3, D.M. 19 dicembre 2000 delinea, infatti, un quadro analogo a quello tracciato più in generale per i contratti bancari dagli artt. 116, 117, 124 TUB e dalle Disposizioni in materia di Trasparenza, che, accanto a precisi e specifici doveri informativi precontrattuali, prevedono al contempo l'obbligo di consegnare al cliente un “*esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali*” (cfr. Disposizioni di trasparenza, sez. III, par. 2; per i contratti assicurativi cfr. art. 1888, comma 2, c.c. e art. 120-quater c.a.p.).

Anche per i buoni fruttiferi postali, l'informativa precontrattuale – chiaramente funzionale alla formazione di un consenso informato – è, infatti, garantita e regolata dalla pubblicità “*nei locali aperti al pubblico*” di “*un avviso sulle condizioni praticate*”, nonché “*mediante avvisi pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico*” (art. 6, D.M. 19 dicembre 2000 e, ancora più chiaramente, l'art. 6, comma 1, D.M. 6 ottobre 2004: “*Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali, [l'intermediario resistente] mette a disposizione del cliente, nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il 'Foglio Informativo')*”).

Diversamente, l'obbligo di rilasciare al sottoscrittore il foglio informativo (insieme al titolo) è, invece, funzionale ad una piena ed effettiva conoscenza delle caratteristiche dell'investimento (già) effettuato e, in definitiva, al (successivo) esercizio dei diritti derivanti dal contratto. Ne consegue che l'obbligo dell'intermediario non è limitato e circoscritto al solo momento della conclusione del contratto, ma – finché l'intermediario non vi provvede – permane e perdura per tutta la durata del rapporto negoziale (i.e., fino alla scadenza del buono) e – è bene precisare – fino al momento in cui il sottoscrittore può esercitare utilmente il proprio diritto. Più chiaramente, qualora non vi abbia provveduto al momento della sottoscrizione del buono, l'intermediario (comunque già inadempiente) è pur sempre tenuto ad adempire (seppur tardivamente) all'obbligo di fornire al cliente la documentazione contrattuale relativa all'investimento realizzato (i.e. il foglio informativo) fino a quando l'adempimento, per quanto tardivo (i.e. inesatto), possa essere ancora funzionale (utile) al diritto e all'interesse del creditore-sottoscrittore.

La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce, pertanto, necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr. Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali.

In definitiva, considerato che nel caso di specie:

i) il ricorrente lamenta l'emissione del buono “senza ulteriore documentazione informativa e/o integrativa” e senza limitare le proprie contestazioni al momento del collocamento del buono;
 ii) la violazione della regola di condotta individuata (i.e., la consegna del Foglio informativo) è perdurata sino alla prescrizione del diritto al rimborso del buono intervenuta il 31 dicembre 2019; non solo deve ritenersi sussistente la competenza (temporale) dell'Arbitro a decidere nel merito secondo le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia (sez. I, par. 4), ma può anche escludersi ogni impedimento ad un pieno esame nel merito connesso con il richiamato provvedimento PS 11287 dell'AGCM, posto che – a differenza di quanto già deciso da questo Collegio – l'Arbitro non “dovrebbe porre a fondamento della [propria] decisione l'accertamento contenuto nel provvedimento amministrativo impugnato” (decisione n. 2460/2023), ma accettare e valutare unicamente le conseguenze derivanti dalla violazione dell'obbligo di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo incombente sull'intermediario resistente, al momento della sottoscrizione del titolo e sino alla successiva prescrizione del diritto al relativo rimborso.

Il Collegio è, quindi, chiamato a verificare le conseguenze della carenza di una adeguata informazione (anche nel corso del rapporto) imputabile all'intermediario resistente e l'eventuale responsabilità del medesimo intermediario per violazione dell'obbligo più specificamente previsto dall'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e dall'art. 6, D.M. 6 ottobre 2004).

Al riguardo, questo Collegio ha già avuto occasione di precisare che:

- i) è possibile “stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione ponendo ciò a confronto con l'indubbia negligenza dell'investitore” (decisione n. 17814/2019);
- ii) “l'eventuale accertamento della responsabilità [dell'intermediario] non implicherebbe l'automatica risarcibilità dell'intero pregiudizio subito, dovendo tenersi conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento (l'estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto” (decisione n. 4656/2022).

In via preliminare, occorre precisare che per il sottoscrittore il danno conseguente al mancato esercizio del diritto al rimborso dei BFP entro il termine di prescrizione decennale di cui all'art. 8, D.M. 19 dicembre 2000 (art. 6-ter, D.M. 6 ottobre 2004) imputabile “alla mancata conoscenza della loro scadenza derivante dal deficit informativo circa le loro caratteristiche”, si produce (*recte*, cristallizza) non con l'estinzione del suo diritto di credito al rimborso dei buoni predetti, ma, più propriamente, con il rifiuto dell'intermediario resistente di rimborsare questi ultimi a causa dell'intervenuta prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'articolo 2946 c.c. (conf. App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388). Non solo, in termini generali, l'art. 2940 c.c. esclude la “ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, ma con specifico riferimento ai BFP l'art. 8, comma 2, D.M. 19 dicembre 2000 prevede espressamente che la “Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta”. Ne consegue che è solo con il rifiuto del rimborso del proprio credito che il sottoscrittore subisce gli effetti del mancato esercizio del medesimo credito entro il relativo termine di prescrizione, da ravvisarsi nella perdita (definitiva) del capitale e degli interessi (conf. App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388; App. Catania, 10 marzo 2025, n. 353; Trib. Napoli, 7 aprile 2025, n. 3478; Trib. Monza, 4 giugno 2025, n. 1124).

Ciò chiarito, occorre verificare i limiti di risarcibilità del pregiudizio così prodottosi, tenendo anche “conto della contribuzione della condotta inerte del cliente al verificarsi dell'evento (l'estinzione del diritto), da valutarsi in ragione delle circostanze del caso concreto” (decisione n. 4656/2022).

Al riguardo, sebbene, come chiarito, il sottoscrittore è sempre nella condizione oggettiva di poter acquisire piena informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato (prima, durante e successivamente alla sottoscrizione del buono), l'obbligo imposto dal legislatore a carico

dell'intermediario appare chiaramente diretto a garantire al sottoscrittore una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, a sua volta funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso dei BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione. La consegna del foglio informativo rende, pertanto, più probabile non solo la piena conoscenza e consapevolezza da parte del sottoscrittore delle caratteristiche dell'investimento effettuato, ma anche l'effettivo successivo esercizio dei diritti contrattuali.

In tale contesto in cui il legislatore, nonostante l'oggettiva possibilità per il sottoscrittore di attingere autonomamente ogni informazione utile sulle caratteristiche dell'investimento proposto ed effettuato, impone a carico dell'intermediario uno specifico obbligo informativo, non è possibile, sul piano strettamente normativo, privare di ogni conseguenza e rilevanza l'inadempimento dell'intermediario ai doveri imposti a suo carico dall'ordinamento, anche a fronte dell'inerzia dello stesso sottoscrittore, sulla base di una piana applicazione di quanto previsto dall'art. 1227, comma 2, c.c.: *"Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"*. Una simile ricostruzione si risolverebbe, infatti, *"in una vera e propria interpretatio abrogans dell'art. 3 del D.M. 19.12.2000, privando di ogni portata precettiva l'obbligo normativo pur ivi espressamente previsto"* (Trib. Potenza, 3 gennaio 2024).

Lo specifico obbligo tracciato dall'art. 3, D.M. 19 dicembre 2000 (e art. 6, D.M. 6 ottobre 2004) rivela la precisa scelta del legislatore di privilegiare la funzione informativa dell'intermediario resistente, ritenuta assorbente anche della possibilità – comunque presente – per il sottoscrittore di recuperare autonomamente tutte le informazioni necessarie ed utili.

In questi termini possono, quindi, condividersi le conclusioni raggiunte da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui *"la circostanza che sulla Gazzetta Ufficiale siano pubblicate le caratteristiche del buono in base alla serie di appartenenza' non ha rilevanza dirimente, né consente di ritenere irrilevante l'inottemperanza a uno specifico obbligo informativo previsto ex lege (...), in quanto la valutazione circa la responsabilità per inadempimento va condotta con riferimento agli obblighi violati dalla parte onerata e non con riguardo alla possibilità per la controparte di procurarsi aliunde l'informazione necessaria e che era dovere dell'intermediario fornire mediante la consegna del F.I.A."* (cfr. App. Sassari, 14 aprile 2023, n. 121).

Se la possibilità (oggettiva) del sottoscrittore di informarsi autonomamente non preclude di per sé sola – per una precisa scelta del legislatore – l'accertamento di una responsabilità in capo all'intermediario resistente, al contempo la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 3, D.M. 19 dicembre 2000 e il riconoscimento di una responsabilità dell'intermediario non determinano, tuttavia, automaticamente il risarcimento integrale del danno finale sofferto dal sottoscrittore (pari alla perdita del capitale e degli interessi maturati). La consegna del foglio informativo – pur tutelando l'interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell'investimento effettuato, funzionale all'effettivo esercizio del diritto al rimborso del buono – non implica, infatti, necessariamente la piena consapevolezza dei relativi contenuti, con specifico riferimento, per quanto qui più rileva, ai termini per il positivo e utile esercizio dei diritti negoziali, e il conseguente esercizio dei medesimi diritti da parte del sottoscrittore.

Con riferimento al contenuto del foglio informativo, giova rilevare che, indipendentemente dalla possibilità di ravvisare tra le "caratteristiche" dell'investimento o tra i rischi tipici dell'operazione anche i termini entro il quale il diritto al rimborso del buono può essere utilmente esercitato, i fogli informativi prodotti dall'intermediario resistente contengono, in ogni caso, l'espressa e specifica indicazione del termine di prescrizione entro il quale il diritto può essere fatto valere: *"Termini di prescrizione: i diritti dei titoli sul capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell'emittente decorsi dieci anni dalla scadenza del titolo"*. Anche per tale ragione, è dunque ragionevole ritenere che se i sottoscrittori fossero stati informati *"della scadenza dei buoni fruttiferi acquistati e avessero pertanto conosciuto l'impossibilità di riscuotere le somme oltre il termine consentito dalla legge, avrebbero presumibilmente e probabilmente avanzato richiesta di rimborso, tale essendo il comportamento solitamente assunto o"*

che ci si attenda assuma, in casi analoghi, l'uomo di media diligenza" (App. Milano, 1° agosto 2025, n. 2388).

Lo stato di incertezza che caratterizza il collegamento causale tra la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 (e art. 6, D.M. 6 ottobre 2004) e il mancato esercizio in tempo utile del diritto al rimborso del buono induce, tuttavia, a ponderare il danno risarcibile a favore del sottoscrittore in ragione della ridotta probabilità dell'effettivo esercizio del diritto conseguente alla omessa informazione da parte dell'intermediario, non potendosi escludere, comunque, a seconda delle specifiche circostanze del caso, il riconoscimento di un risarcimento integrale o pressoché integrale del danno sofferto dal sottoscrittore, qualora l'esercizio del diritto al rimborso possa considerarsi pressoché certo.

In conclusione, il Collegio enuncia i seguenti principi di diritto:

“La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio informativo, al momento dell’acquisto dei BFP e successivamente in costanza di rapporto, non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del BFP.

Fino al giorno in cui il diritto al rimborso di un BFP non sia prescritto, permane l’obbligo dell’intermediario di consegnare al sottoscrittore il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento.

L’omissione dell’intermediario *i)* pregiudica il diritto e l’interesse del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato, funzionale all’effettivo esercizio del diritto al rimborso del BFP prima del decorso del relativo termine di prescrizione, ed *ii)* obbliga l’intermediario al risarcimento del danno conseguente alla ridotta probabilità che il sottoscrittore si attivi per interrompere la prescrizione ed incassare il BPF”.

Venendo, quindi, alla valutazione del caso di specie sulla base dei principi sopra evidenziati, a fronte della richiesta subordinata del ricorrente diretta al risarcimento, *“per il comportamento illegittimo”* dell’intermediario resistente, dell’importo capitale (Euro 500,00) *“oltre interessi legali”*, il Collegio:

- accertata la violazione dell’obbligo previsto dall’art. 3 D.M. 19 dicembre 2000 da parte dell’intermediario resistente, che sul punto non ha fornito alcun elemento di prova;
- ritenuto che la mancata consegna del foglio informativo del buono ha pregiudicato l’interesse e il diritto del sottoscrittore ad una completa, agevole e meno onerosa informazione sulle caratteristiche dell’investimento effettuato e così ridotto la probabilità per il sottoscrittore di esercitare il proprio diritto al rimborso in tempo utile;

determina in Euro 600,00 la somma complessivamente dovuta alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno, non potendo, invece, trovare accoglimento l’ulteriore richiesta subordinata avente ad oggetto la rivalutazione monetaria.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 600,00, determinata in via equitativa.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA